

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La Corte insiste sulla sostanziale autonomia fra processo tributario penale ed accertamento dell'illecito nella sede specificamente tributaria, autonomia tale da aver condotto questa stessa Corte alla conclusione che in materia di reati tributari l'accertamento definitivo in sede contenziosa non ha efficacia vincolante nel processo penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 ottobre 1991, n. 10813) e che fra giudizio penale e giudizio tributario non sussiste alcun vincolo di pregiudizialità che limiti il potere cognitivo del giudice penale (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 novembre 2018, n. 51157; idem Sezione III penale, 7 ottobre 2011, n. 36396).

Utilizzo di crediti in compensazione

La Corte indica che risulta, pertanto, destituita di fondamento l'affermazione contenuta nel ricorso proposto dalla indagata, secondo la quale non sarebbe consentito contestare il reato di indebita compensazione di crediti tributari, ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/00, sino all'avvenuto definitivo accertamento nella sede tributaria della falsità del credito portato in compensazione.